

Mediazione e conciliazione nelle controversie civili

di Saverio Cinieri (*)

LA NOVITÀ

Con l'emanazione del decreto attuativo del Ministero della giustizia, prende pienamente il largo il nuovo istituto della mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Sono infatti definite le regole che, a partire dal 5 novembre 2010 (data di entrata in vigore del D.M.), disciplinano sia i soggetti chiamati, a vario titolo, ad operare in materia (organismi abilitati alla mediazione ed enti di formazione) che le modalità di svolgimento della mediazione e i criteri per determinare le indennità spettanti per l'attività svolta.

Il nuovo istituto sarà pienamente operativo dal 20 marzo 2011 (data a partire dalla quale scatta l'obbligatorietà della mediazione per alcune materie).

► Riferimenti

- Ministero Giustizia, Decreto 18 ottobre 2010, n. 168
- Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 60
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Sul punto cfr. *Corriere Tributario*
Per l'approfondimento, M. Caradonna,
di prossima pubblicazione

CORRIERE
TRIBUTARIO

Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ha dato attuazione alla delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali, conferita con l'art. 60 della Legge n. 69/2009.

Le nuove regole, già in vigore dal 20 marzo 2010 (anche se va ricordato che l'**obbligatorietà** delle mediazione scatta a partire **dal 20 marzo 2011**), contengono aspetti di assoluta novità per il sistema giudiziario italiano.

Ad esempio, come accennato, per la prima volta è prevista l'obbligatorietà, su alcune materie, di esperire il tentativo di mediazione prima di approdare al tradizionale contenzioso giudiziario.

Il nobile intento che si è prefisso il Legislatore (anche se, a dire il vero, non tutte le categorie professionali hanno accolto "calorosamente" le nuove norme) è quello di riordinare la **conciliazione** al fine di renderla una **valida alternativa** alla via ordinaria **per la soluzione delle cause civili**.

Dopo l'emanazione del decreto di attuazione, però,

mancava ancora un ulteriore tassello costituito da **nuove regole operative** che disciplinassero:

- le **modalità di costituzione e iscrizione** negli appositi registri/elenchi dei soggetti "attori" della nuova mediazione (organismi di mediazione e enti di formazione in primis);
- la **determinazione delle tariffe** ed altri aspetti procedurali relativi al servizio svolto.

È venuto, quindi, alla luce il decreto del Ministero della Giustizia n. 168 del 18 ottobre 2010, che, a partire dal 5 novembre 2010, colma tali lacune.

Di seguito, pertanto, dopo un breve inquadramento dell'istituto della mediazione e conciliazione con una particolare attenzione alle sue implicazioni civilistiche e fiscali, si approfondiranno gli aspetti procedurali contenuti nel nuovo decreto.

Definizione di mediazione e conciliazione

Per capire meglio le novità, è, innanzitutto, doveroso definire il significato dei termini "mediazione" e "conciliazione" che, sostanzialmente, anche se possono sembrare sinonimi, di fatto si riferiscono a due diversi momenti.

Infatti, mentre la **mediazione** è l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, la **conciliazione** è la composizione della controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

Pertanto, la conciliazione altro non è che la conseguenza della mediazione.


Il procedimento di mediazione, come verrà approfondito di seguito, avviene presso determinati organismi, costituiti da enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza, iscritti in un apposito registro.

Controversie conciliabili e procedimento di mediazione

Come anticipato, il tentativo di mediazione in base alle nuove regole è **obbligatorio** per una serie di materie appositamente identificate (art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010) (cfr. Tavola n. 1).

(*) Dottore commercialista e pubblicista

Tavola n. 1 - Materie per le quali è obbligatorio il tentativo di conciliazione



Per tali materie l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e di ciò il difensore deve informare il proprio assistito.

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE


Il procedimento di mediazione si svolge attraverso i seguenti passaggi (cfr. Tavola n. 2):

- 1) all'atto della **presentazione della domanda di mediazione**, il responsabile dell'organismo **designa un mediatore** e fissa il **primo incontro tra le parti**, presso la sede dell'organismo, non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari;
- 2) il **mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo** amichevole di definizione della controversia;
 - se è **raggiunto** un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo;
 - se l'accordo **non è raggiunto**, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione;
- 3) in ogni caso, il mediatore formula una **proposta di conciliazione** se le parti glielo chiedono in qualunque momento del procedimento;
- 4) la **proposta** di conciliazione viene **comunicata alle parti per iscritto**;
- 5) queste ultime fanno **pervenire al mediatore**, per

iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si intende rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento;

- se è **raggiunto l'accordo** amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione (art. 2643 del codice civile), per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento;
- se la **conciliazione non riesce**, il mediatore stila un processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione;
- 6) il **processo verbale** è **depositato presso la segreteria dell'organismo** e di esso è rilasciata **copia alle parti** che lo richiedono.

Tavola n. 2 - Iter della mediazione e conciliazione



Aspetti fiscali

Prima di entrare nel dettaglio degli aspetti operativi introdotti dal D.M. n. 168/2010, vale la pena di accennare anche alle implicazioni fiscali che derivano dalla procedura di cui si discute.

AGEVOLAZIONI FISCALI

- **l'esenzione quasi totale da tassazione degli atti** (art. 17 D.Lgs. n. 28/2010): tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

inoltre, per l'imposta di registro è prevista l'esenzione da tassazione del verbale di accordo, ma solo per le cause di valore complessivo sino a 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente;

- **l'attribuzione di un credito d'imposta** (art. 20 D.Lgs. n. 28/2010): alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino ad un massimo di 500 euro, ridotto alla metà (quindi, 250 euro) nel caso di insuccesso della me-

diazione. Tale credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R.

Relativamente al **credito d'imposta**, va anche precisato che:

- il suo **reale ammontare verrà stabilito con apposito decreto**: in particolare, il credito d'imposta effettivamente spettante sarà determinato in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziare e, comunque, nei limiti dell'importo sopra indicato;
- entro il **30 maggio di ciascun anno**, il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'**importo del credito d'imposta** spettante e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate l'**elenco dei beneficiari** e i relativi importi a ciascuno comunicati;
- il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, **in compensazione nel Mod. F24** nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, **in diminuzione delle imposte** sui redditi e va **indicato**, a pena di decadenza, nella **dichiarazione dei redditi**.

Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione

Gli enti pubblici e privati che intendono svolgere l'attività di mediazione e conciliazione devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia (cfr. Tavola n. 3).

Tavola n. 3 - Registro degli organismi di mediazione

Parte	Sezione	Contenuto
I Enti pubblici	A	elenco dei mediatori
	B	elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale
	C	elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo
II Enti privati	A	elenco dei mediatori
	B	elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale
	C	elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo
	D	elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi

Per l'iscrizione nel registro i **richiedenti** devono avere (e dimostrarlo, con autocertificazione, salvo

che per la polizza assicurativa) alcuni **requisiti** così sintetizzati:

- **capacità finanziaria** (capitale sociale non inferiore a 10.000 euro) e organizzativa (attestazione di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione), nonché compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo;
- **polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro** per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;
- requisiti di **onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti** dei predetti enti (conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- **trasparenza amministrativa e contabile** dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
- **garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza** nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alle norme in materia, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
- **numero di mediatori, non inferiore a cinque**, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente.

REQUISITI DEI MEDIATORI

- **qualificazione** e cioè, possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, iscrizione a un ordine o collegio professionale;
- possesso di una specifica **formazione** e di uno specifico **aggiornamento almeno biennale**, acquisiti presso gli enti di formazione;
- possesso di requisiti di **onorabilità** (non avere riportato condanne definitive per delitti (non colposi o a pena detentiva non sospesa, non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento);
- **conoscenze linguistiche** necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi nella sezione dedicata alla materia internazionale.

L'elenco dei mediatori, corredato da apposita **documentazione**, tra cui i curriculum e le autocertificazioni dei requisiti e la disponibilità ad essere iscritti nel registro, deve essere allegato alla domanda di iscrizione nel registro da parte dell'organismo di

mediazione (va ricordato, comunque, che nessuno mediatore può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi) Gli **organismi costituiti**, anche in forma associata, **dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali** sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza del solo requisito relativo alla copertura assicurativa, per l'organismo e dei requisiti di cui sopra, per i mediatori.

Per gli organismi costituiti da **consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati**, l'iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile (art. 19 del D.Lgs. n. 28/2010).

COME AVVIENE L'ISCRIZIONE

- la **domanda** e i relativi **allegati**, compilati secondo il modello predisposto, sono **trasmessi al Ministero**, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;
- il procedimento di iscrizione deve essere **concluso entro quaranta giorni**, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda;
- la **richiesta di integrazione** della domanda o dei suoi allegati può essere **effettuata dal responsabile per una sola volta**. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni;
- **scaduti tali termini** si procede comunque all'**iscrizione**;
- il **provvedimento di iscrizione** è **comunicato al richiedente** con il **numero d'ordine** attribuito nel registro.

A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato **non possono**, se non per giustificato motivo, **rifiutarsi di svolgere la mediazione**.

Inoltre, dalla data della comunicazione di avvenuta iscrizione, l'organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del **numero di iscrizione nel registro**.

Dal secondo anno di iscrizione, entro il **31 marzo** di ogni anno successivo, **ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione** su modelli predisposti dal Ministero (disponibili sul suo sito Internet).

Elenco degli enti di formazione

In questo elenco, tenuto anch'esso presso il Ministero della Giustizia, sono iscritti gli enti di formazione, pubblici e privati, abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori (cfr. Tavola n. 4).

Per l'**iscrizione**, sono richiesti determinati **requisiti**, in parte uguali a quelli richiesti per gli organismi di

mediazione e cioè: capacità finanziaria e organizzativa, onorabilità dei soci, associati, amministratori e rappresentanti, trasparenza amministrativa e contabile, numero di formatori non inferiori a cinque; non è invece richiesta la copertura assicurativa.

Tavola n. 4 - Elenco degli enti di formazione

Parte	Sezione	Contenuto
I Enti pubblici	A	elenco dei formatori
	B	elenco dei responsabili scientifici
II Enti privati	A	elenco dei formatori
	B	elenco dei responsabili scientifici
	C	elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi

Inoltre, ai fini dell'iscrizione è necessario che l'**ente formativo dimostri**:

- la previsione e l'istituzione di un **percorso formativo**, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;
- la previsione e l'istituzione di un **distinto percorso di aggiornamento formativo**, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui sopra;
- l'individuazione di un **responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza** in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.

REQUISITI DEI FORMATORI

- **idoneità alla formazione**, che si traduce: per i docenti dei corsi teorici, aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, con-

ciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;

- **onorabilità** (sono gli stessi requisiti previsti per i mediatori, a cui si rimanda).

Per il procedimento di **iscrizione** si applica lo stesso iter previsto per gli organismi di mediazione.

Organismi ed enti iscritti in base alle vecchie regole

Gli organismi di mediazione e gli enti di formazione già iscritti nei registri tenuti in base alle vecchie regole (D.M. 23 luglio 2004, n. 222) **mantengono l'iscrizione** sempre che mettano in atto alcuni **adeguamenti alle nuove disposizioni** (art. 20 D.M. n. 168/2010).

Indennità

Un ultimo accenno va fatto alle indennità previste per lo svolgimento dell'attività di mediazione. Premesso che, in ogni caso, le parti devono versare un importo a forfait di 40 euro (a valere sull'indennità complessiva), per le spese di avvio della mediazione, le indennità spettanti all'organismo di mediazione sono stabilite come indicato nella Tavola n. 5.

Tavola n. 5 - Indennità

Valore della lite (in euro)	Spesa in euro (per ciascuna parte)
Fino a 1.000	65
da 1.001 a 5.000	130
da 5.001 a 10.000	240
da 10.001 a 25.000	360
da 25.001 a 50.000	600
da 50.001 a 250.000	1.000
da 250.001 a 500.000	2.000
da 500.001 a 2.500.000	3.800
da 2.500.001 a 5.000.000	5.200
oltre 5.000.000	9.200

Attenzione

Tali indennità valgono solo per gli organismi di mediazione costituiti da enti di diritto pubblico. Quelli,

invece, costituiti da soggetti privati possono stabilire, liberamente, le indennità anche se, per le materie in cui la conciliazione è obbligatoria, resta confermata la riduzione ad un terzo del tetto massimo di spesa, così come previsto per gli enti pubblici.

Valgono, inoltre, le seguenti **regole**:

- **l'importo massimo delle spese di mediazione** per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tavola n. 5:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta di conciliazione;
 - d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie per le quali vige l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione;
 - e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;
- si considerano **importi minimi** quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato;
- gli **importi** dovuti per il singolo scaglione **non si sommano in nessun caso tra loro**;
- il **valore della lite** è indicato nella **domanda di mediazione** a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti;
- le **spese di mediazione** sono **corrisposte prima dell'inizio del primo incontro** di mediazione in misura non inferiore alla metà;
- le **spese di mediazione comprendono** anche l'**onorario del mediatore** per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta di conciliazione;
- le **spese di mediazione** indicate sono **dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito** al procedimento.